

Il Sindaco

IL SINDACO
F.lli Giovanni



Il Segretario comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

Registro Reperitorio n.

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI
COMUNI DELLA VALLE VARAITATRA I COMUNI DI
BELLINO, BROSSASCO, COSTIGLIOLE SALUZZO,
FRASSINO, ISASCA, MELLE, VALMALA, VENASCA.**

L'anno Duemila _____ (____), il giorno _____ del mese di _____, con la
presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di **Bellino**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.
_____ nato a _____, il quale interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
_____, autorizzato in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Brossasco**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.
_____ nato a _____, il quale interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
_____, autorizzato in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Costigliole Saluzzo**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed
agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di **Frassino**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Isasca**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.
_____ nato a _____, il quale interviene ed agisce

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Melle**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Valmala**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

il Comune di **Venasca**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ nato a _____, il quale interviene ed agisce

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca, tutti facenti parte della Comunità Montana Valli del Monviso, ente locale recentemente costituito con effetto dal 1.1.2010, mediante l'aggregazione di due preesistenti Comunità Montane, giusta D.P.G.R. n. 76 del 28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di Comuni,

secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, intendono proseguire e rafforzare il percorso di integrazione associativa, in continuazione di quanto già attuato nelle precedenti 2 Comunità Montane (Valli Po, Bronda ed Infernotto e Valle Varaita) oggi aggregate nella Comunità Montana Valli del Monviso.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico amministrativa dei territori montani della Valle Varaita, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più efficaci ed economici l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi a beneficio specialmente dei comuni con meno di 3.000 abitanti, soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^a, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del successivo comma 3^a, con le forme ammesse di esercizio associato, disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4^a e, nell'ambito dell'unione montana di Comuni, anche dall'articolo 5^a comma 2^a della legge regionale n. 11/28.9.2012. A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi, in conseguenza del verbale n. 01 in data 21.12.2012, adottato dall'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valli del Monviso recepito con le singole deliberazioni adottate da ciascuno dei comuni coinvolti.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla soppressa Comunità Montana Valli del Monviso, specie in relazione alle cosiddette

"Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed implementare, con l'esperienza dell'Unione montana, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^a comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca, che strumentali, tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7^a della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "Unione Montana Valle Varaita".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra gli 8 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7^a della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'unione montana di comuni,

che comprende i comuni di: Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca.

3. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana Valle Varaita"
4. L'Unione Montana Valle Varaita è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2° e comma 3° della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del comune di Melle ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.
6. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, sviluppato in numero 50 articoli, che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero **1)** per farne parte integrante e sostanziale.
7. L'Unione Montana Valle Varaita subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana Valli del

Monviso, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassinò, Isasca, Melle, Valmala, Venasca.

8. L'Unione montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
9. L'Unione montana di comuni esercita anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
10. L'unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:
 - a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
 - c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
11. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che

la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della Comunità Montana Valli del Monviso in corso di scioglimento.

12. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 50 articoli,
13. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere dal 31/12/2013. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi all'articolo 6.
14. La prima funzione fondamentale direttamente attribuita all'Unione da parte di tutti gli 8 Comuni aderenti, già riportata nell'allegato allo Statuto, previsto dal comma 2^a dell'art. 3, è la cosiddetta "funzione catastale".
15. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:
 - ◆ Il Consiglio
 - ◆ La Giunta

♦ Il Presidente

16. Il Consiglio dell'Unione composto da 11 membri (10 in rappresentanza degli 8 Comuni e 1 in rappresentanza delle minoranze) ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, composta da 4 membri, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dagli articoli dal n. 17 al n. 19 dello Statuto.

17. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012, nonché a quanto specificatamente previsto dai 39 articoli dello Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ li _____

Il Sindaco del Comune di Bellino

Il Sindaco del Comune di Brossasco

Il Sindaco del Comune di Costigliole Saluzzo

Il Sindaco del Comune di Frassino

Il Sindaco del Comune di Isasca

Il Sindaco del Comune di Melle

Il Sindaco del Comune di Valmala

Il Sindaco del Comune di Venasca